



TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI

VII Sezione Civile

Il Giudice dr.ssa Loredana Ferrara

Vista l'istanza di accesso alla procedura dell'accordo di composizione della crisi ai sensi degli artt. 7, 8 e 9 l. n. 3/12 presentata in data 22.1.2021 da Gennaro Cocorullo, nato a [REDACTED]

C.F. [REDACTED], con l'ausilio dell'OCC Vincenzo Piccirillo;

rilevato che, avendo la proposta soddisfatto i requisiti prescritti dai citati articoli, è stata fissata l'udienza in data 13.5.2021, poi rinviata al 10.6.2021, ai sensi dell'art. 10 l. n. 3/12;

rilevato che a detta udienza l'OCC ha dato atto di aver comunicato a tutti i creditori la proposta e che è pervenuto il dissenso da parte dell'Agenzia delle Entrate Riscossione (ADER), il cui voto è rilevante ai fini del raggiungimento della maggioranza del 60% dei crediti ex art. 11 l. n. 3/12;

OSSERVA

Il Tribunale ritiene sussistere le condizioni per procedere all'omologa dell'accordo di composizione della crisi proposto da Gennaro Cocorullo, come modificato a seguito delle precisazioni operate da Danubio srl e dal Comune di Napoli ed emergente dalla relazione sulla manifestazione dei consensi espressi dai creditori depositata dall'OCC in data 5.5.2021.

Sussistono i presupposti soggettivi ed oggettivi e di corredo documentale per l'accesso alla procedura, inerendo la esposizione debitoria dell'istante Cocorullo Gennaro anche all'attività di impresa commerciale cessata nel 2013 e non essendo, dunque, lo stesso assoggettabile alle disposizioni sul fallimento né qualificabile come "consumatore".

Le cause dell'indebitamento -come rappresentato dal ricorrente e dall'OCC- sono da ravvisare nelle difficoltà finanziarie incontrate dall'istante -esercente l'attività di salumiere- a seguito dell'avvento e dell'affermarsi dei grandi supermercati e della conseguente flessione del fatturato, che ha generato un'ingente esposizione nei confronti dell'Agenzia delle Entrate difficilmente fronteggiabile con il reddito mensile di lavoratore dipendente attualmente percepito dal ricorrente al netto di quanto necessario per il fabbisogno familiare.

L'accordo prevede, a fronti di un indebitamento complessivo per € [REDACTED]

- la destinazione al soddisfacimento dei creditori del reddito mensile prodotto dall'istante, detratte le spese necessarie per il sostentamento del nucleo familiare, per l'ammontare netto di [REDACTED]
- il soddisfacimento integrale dei debiti prededucibili;
- il soddisfacimento al 46% dei crediti privilegiati e al 5% dei crediti chirografari;
- la completa esecuzione del piano proposto nel termine di 120 mesi dal passaggio in giudicato del decreto di omologazione.



L'OCC nella relazione definitiva del 5.6.2021 ha dato atto del mancato raggiungimento della percentuale del 60% dei consensi dei creditori richiesta dall'art. 11, comma 2, l. n. 3/12 in ragione del voto espressamente contrario manifestato dall'Agenzia delle Entrate che rappresenta l'86,35% degli aventi diritto al voto, nonché proceduto a formulare dichiarazione di fattibilità dell'accordo e di convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria, garantendo la proposta il soddisfacimento dei crediti privilegiati in misura pari a quella realizzabile in sede liquidatoria (mediante pignoramento di un quinto dello stipendio), nonché una percentuale di soddisfazione minima dei creditori chirografari che, invece, nulla riceverebbero nell'alternativo scenario della liquidazione del patrimonio (non essendoci beni immobili e/o altri beni mobili di rilievo da liquidare).

E tuttavia ai sensi dell'art. 12, comma 3-quater, l. n. 3/12 (comma inserito dall'art. 4-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176), *“Il tribunale omologa l'accordo di composizione della crisi anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria quando l'adesione e' decisiva ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo 11, comma 2, e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione dell'organismo di composizione della crisi, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria”*.

Con l'approvazione della legge di conversione del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, c.d. "Decreto Ristori", il legislatore ha introdotto importanti modifiche alla l. 27 gennaio 2012, n. 3, anticipando l'applicazione di alcune disposizioni già previste nell'ambito del nuovo Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza.

L'art. 12, comma 3-quater, attribuisce al Tribunale il potere di omologare dell'accordo di sovraindebitamento nel caso di mancanza di adesione dell'amministrazione finanziaria al sussistere di due condizioni: (i) decisività dell'adesione dell'amministrazione ai fini del raggiungimento delle soglie di percentuali necessarie per l'omologazione; (ii) il trattamento proposto risulta maggiormente conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria sulla base di una attestazione resa dall'OCC.

E' chiara la volontà del legislatore di assicurare una tutela del debitore contro il silenzio o le ingiustificate resistenze dell'amministrazione così attribuendo al Tribunale il potere di omologare delle proposte rigettate quante volte, ai fini della loro mancata approvazione, il voto contrario dell'amministrazione sia stato determinante e la proposta di accordo di composizione della crisi consenta all'Agenzia delle Entrate di ottenere una soddisfazione maggiore rispetto a quella ricavabile dalla liquidazione del patrimonio del debitore. La norma ha riconosciuto al Tribunale un generalizzato potere sostitutivo rispetto al comportamento del creditore "amministrazione finanziaria" che non presti adesione ad una proposta di accordo conveniente e che, quindi, risponda al soddisfacimento di pubblici interessi garantendone il miglior soddisfacimento.

Il Tribunale di La Spezia, con decreto del 14 gennaio 2021, si è pronunciato in merito a un accordo di composizione della crisi in cui il voto negativo dell'Agenzia delle Entrate ha impedito che si



formasse la maggioranza necessaria per procedere all'omologazione. Il Tribunale ha "convertito" il voto contrario espresso dall'Agenzia delle Entrate ritenendo la novella "*applicazione dell'art. 97 della Costituzione, ovvero del principio di buon andamento, nel senso di efficienza, della Pubblica Amministrazione*", imponendosi all'amministrazione finanziaria l'adesione alle proposte di composizione giudiziaria della crisi che consentono la migliore soddisfazione possibile del credito erariale in raffronto a qualsiasi altra alternativa giudiziaria concorsuale.

Passando a valutare il caso di specie, l'amministrazione finanziaria, il cui voto è determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze previste dall'art. 11 l. n. 3/12 (vantando un credito di € [REDACTED]) ha espresso voto contrario alla proposta di accordo senza motivare le ragioni del dissenso.

L'Organismo di Composizione della Crisi ha espressamente valutato l'aspetto della convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria, mettendo in luce come il debitore ha offerto in pagamento all'Agenzia delle Entrate le medesime somme che la stessa ricaverebbe nello scenario liquidatorio attraverso il pignoramento dello stipendio che, ex art. 545, commi 3 e 4, c.p.c. non può eccedere il quinto dello stesso.

Nella fattispecie in esame, infatti, l'istante intende soddisfare i creditori con una rata mensile di € [REDACTED] che è pari ad 1/5 dello stipendio mensile percepito di € [REDACTED]

Si consideri, inoltre, che nella liquidazione del patrimonio disciplinata dalla l. n. 3/12, sono comunque esclusi dalla liquidazione ex art. 14 ter, comma 6, lett. b) "*i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice*".

Tanto rileva anche con riferimento al possesso di un'autovettura da parte dell'istante, di esiguo valore (circa € [REDACTED] - modello Ford Focus, immatricolata nell'anno 2005) e non offerta in soddisfazione ai creditori, trattandosi di un bene di valore irrisorio -quasi da giustificare "l'abbandono" in uno scenario liquidatorio- e, comunque, utilizzata dall'istante per recarsi al lavoro e strumentale al conseguimento di reddito, dovendosi di converso considerare le spese che il ricorrente dovrebbe sopportare per raggiungere il posto di lavoro e di cui il Giudice dovrebbe tener conto nella determinazione della quota di reddito da lasciare nella disponibilità del debitore.

In definitiva, ritenendo sussistere le condizioni prescritte dal novellato art. 12, comma 3-quater, l. n. 3/12 il Tribunale ritiene di omologare l'accordo di composizione della crisi proposto da Gennaro Cocorullo, avendo lo stesso offerto all'amministrazione finanziaria le medesime somme che la stessa riceverebbe nell'alternativa liquidatoria, dovendosi altresì valorizzare la *ratio* ispiratrice dell'intera disciplina della crisi da sovraindebitamento, ovvero di consentire al debitore, che non abbia causato il proprio dissesto economico in mala fede o in modo fraudolento, una seconda chance.

L'accordo esposto risulta sostenibile e fattibile, in quanto rappresenta fedelmente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore e si fonda su una concreta ipotesi di



N. 2/2021 Accordo di composizione della crisi

soddisfazione di tutti i creditori, anche chirografari, sebbene in via parziale e dilazionata, con il conseguimento di una migliore soddisfazione rispetto all'ipotesi liquidatoria.

PQM

OMOLOGA

l'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento proposto da Gennaro Cocorullo con l'assistenza del gestore della crisi dr. Vincenzo Piccirillo;

dispone che si provveda ai pagamenti nei termini di cui all'accordo, sotto il controllo e la gestione dell'OCC, al quale sono attribuiti gli obblighi ed i poteri ex art. 13 l. n. 3/12;

dispone che il presente provvedimento sia comunicato, a cura dell'OCC, a ciascun creditore e sia pubblicato sul sito del Tribunale;

dà atto che, ai sensi dell'art. 12, comma 3, l. n. 3/12, dalla data dell'omologazione, l'accordo è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'articolo 10, comma 2, e che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano.

Si comunichi al ricorrente ed all'OCC.

Napoli, 21.6.2021

Il Giudice

Dr.ssa Loredana Ferrara

